

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 45 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza/stazione unica appaltante

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le opere pubbliche

CAPO III

Incentivo per acquisizione di appalti e concessioni di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi e forniture

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più
attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione e confronto

Art. 20 - Disposizioni finali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (comprese le concessioni), a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività specificate nei successivi art. 10 e 12.
3. Per tutti i tipi di affidamento (lavori, servizi e forniture) l'attività di predisposizione dei documenti di gara comprende anche la fase di espletamento della gara e le successive fasi di verifiche e controlli sugli affidatari, predisposizione degli atti di aggiudicazione, etc.
4. Con particolare riferimento agli affidamenti di beni e servizi l'attività di programmazione della spesa per investimenti ricomprende anche le attività relative alla fase di progettazione dell'investimento;
5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile di Area competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile di Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 30.000;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;

d) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6

Centrali di committenza/stazione unica appaltante

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/stazione unica appaltante, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura massima del 7%.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- acquisto di software e hardware per l'ente.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
per la parte eccedente: da euro 1.000.000,01 a € 2.500.000,00	percentuale del 1,8%

per la parte eccedente ad euro 2.500.000,00	percentuale del 1,6%
---	----------------------

2. In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le opere pubbliche

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile unico del progetto RUP	20
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	28
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali	6
Redazione del progetto esecutivo	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3
Predisposizione documenti di gara	18
Direzione dei lavori; ufficio direzione dei lavori (direttore, direttori operativi, ispettori di cantiere)	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione	2
TOTALE	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per

una delle attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche previste non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrate le restanti da effettuare, ma vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 7.

CAPO III

Incentivo per acquisizione di appalti e concessioni di servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi, forniture, concessioni	
da euro 30.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
per la parte eccedente ad euro 1.000.000,00	percentuale del 1,60%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto agli artt. 31 e 32 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

3. In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per servizi, forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Programmazione della spesa	8
Responsabile unico del progetto RUP	30
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	28
Predisposizione dei documenti di gara	18

Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	14
Verifica di conformità	2
TOTALE	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare si sia ricorsi a professionisti esterni per una delle attività tecniche indicate nella tabella sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche previste non potranno essere ripartite e non contribuiscono ad aumentare/riparametrate le restanti da effettuare, ma vanno ad incrementare la quota del 20% di cui all'art. 7.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile di Area è supportata da idonei elementi valutativi.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dall'Ufficio Personale al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. . In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15
Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dei lavori (art. 114, Codice);
 - c) effettuazione da parte del RUP o del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16
Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, fatti salvi gli interventi relativi a progetti del PNRR.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale e ad esclusione dei progetti PNRR, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire viene prevista in sede di nomina del gruppo di lavoro.

Art. 17
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ingiustificati ritardi o aumenti, suscettibili di creare pregiudizio all'Ente, di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo, ingiustificati e suscettibili di creare pregiudizio all'Ente, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività. L'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori,

è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 **Liquidazione dell'incentivo**

1. Al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi la liquidazione degli incentivi dei responsabili titolari di EQ viene effettuata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (in particolare dall'ufficio personale), su specifica proposta del RUP competente, e per il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, viene effettuata, su proposta di quest'ultimo, dal Responsabile dell'Area Tecnica lavori pubblici, autorizzati rispettivamente ad effettuare le relative partite contabili, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. La liquidazione dell'incentivo relativo a ciascuna procedura di gara avviene, per quanto maturato da ciascun dipendente, a seguito dell'approvazione del CRE (certificato di regolare esecuzione) o del collaudo tecnico-amministrativo o della verifica di conformità.
3. Solo nel caso in cui la gara venisse espletata dalla SUA della Provincia o altra Centrale di Committenza l'incentivo spettante per tale attività, potrà essere liquidato, mediante apposita determinazione del Responsabile di Area su proposta del RUP, al termine della procedura di gara ed aggiudicazione.

Art. 19 **Informazione e confronto**

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 **Disposizioni finali**

Il presente regolamento si applica a tutti i provvedimenti di nomina del RUP/Gruppo di lavoro emessi in applicazione del nuovo codice D.Lgs. 36/2023.